

PARTECIPAZIONI

Gli strumenti rappresentativi del capitale (partecipazioni) non generano flussi finanziari esclusivamente rappresentati da pagamenti di capitale e interessi.

Pertanto, come regola generale, sono valutate al FVTPL secondo l'IFRS 9.

Peraltro, per gli strumenti rappresentativi di capitale diversi da quelli detenuti per la negoziazione (da valutare sempre al RVTPL), l'IFRS 9 prevede la possibilità di esercitare la scelta irrevocabile, al momento della rilevazione iniziale, strumento per strumento, di valutarli al FVTOCI anziché al FVTPL.

N.B. In questi casi, a differenza di quanto avviene per i titoli di debito, al momento della vendita gli OCI non vengono riclassificati nell'utile o nella perdita di esercizio.

Queste regole valgono per le partecipazioni diverse da quelle in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto (joint venture).

Inoltre, le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che hanno cambiato destinazione, in quanto si è deciso di venderle, sono valutate, secondo l'IFRS 5, al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita.

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE – IAS 27, IAS 28, IFRS 10 e IFRS 11

Per le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto (joint venture), la valutazione cambia a seconda del tipo di bilancio in cui sono rilevate (bilancio consolidato, bilancio separato e bilancio individuale).

SOCIETÀ CONTROLLATE → CONTROLLO

L'IFRS 10 individua tre elementi come indicatori dell'esistenza del controllo:

- 1) l'esistenza del potere sulla controllata;**
- 2) l'esposizione dell'investitore alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata;**
- 3) la capacità di utilizzare il potere per influenzare il risultati della controllata.**

Esistenza del potere

il potere è esercitabile dalla partecipante sul soggetto controllato attraverso diritti che gli consentono la possibilità di influenzare le attività rilevanti (attività che influenzano in modo significativo i ricavi dell'impresa).

Il potere può derivare da:

- diritti di voto (es. maggioranza dei voti, anche grazie ad accordi contrattuali);**
- diritti di voto potenziali (ad es. collegati a strumenti finanziari convertibili);**
- diritto di nominare o destituire dirigenti con responsabilità strategiche, in grado di condurre le attività rilevanti;**
- diritto di prendere decisioni all'interno di un contratto (ad esempio contratto di gestione).**

Esposizione a ritorni variabili per l'investitore

I ritorni possono essere sia positivi sia negativi o entrambi.

Esempi di ritorni variabili:

- dividendi;**
- economie di scala;**
- risparmi di costi;**
- conoscenza tecnologica;**
- benefici fiscali.**

Connessione tra potere e ritorni variabili per l'investitore

Il soggetto deve dimostrare di essere in grado di svolgere azioni che influenzano i risultati della controllata → solo in questo caso il controllo si considera effettivo.

Occorre verificare se l'esercizio del controllo avviene per conto di terzi soggetti.

Se un soggetto esercita poteri decisionali delegati da altri soggetti assume la qualifica di agente in una relazione di agenzia e non quella di principale → il delegato (agente) non può considerarsi come il soggetto che esercita il controllo.

SOCIETÀ COLLEGATE → INFLUENZA NOTEVOLE

Secondo lo IAS 28 si ha una società collegata quando si è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole (significativa), cioè si ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

L'influenza notevole si presume se si dispone direttamente o indirettamente (attraverso società controllate) di almeno il 20% dei diritti di voto.

L'esistenza di un'influenza notevole è di solito segnalata dalle seguenti circostanze:

- la presenza di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata;**
- la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali;**
- il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;**
- l'interscambio di personale dirigente;**
- la fornitura di informazioni tecniche essenziali.**

JOINT VENTURE → CONTROLLO CONGIUNTO

In base all'IFRS 11, il controllo congiunto si verifica quando sussiste la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una attività economica

Tale condizione ricorre unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto (joint venture) sono valutate in modo diverso nel bilancio consolidato, separato e individuale.

BILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio riferito ad un gruppo di imprese soggette a comune controllo.

***Partecipazioni in società controllate* → non figurano nel bilancio consolidato in quanto sono eliminate con il metodo di consolidamento integrale.**

***Partecipazioni in società collegate e sottoposte a controllo congiunto* → valutazione nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto, tenendo conto di eventuali perdite di valore.**

BILANCIO SEPARATO

Bilancio proprio di una controllante che redige anche il bilancio consolidato o di un'impresa facente parte di un gruppo che redige il consolidato.

***Partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto* → possono essere valutate nel bilancio separato al costo (ridotto da eventuali perdite di valore), al fair value secondo l'IFRS 9 (FVTPL o FVTOCI, in base alla classificazione iniziale) o con il metodo del patrimonio netto, tenendo conto di eventuali perdite di valore.**

BILANCIO INDIVIDUALE

Bilancio riferito ad un'impresa non tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non facente parte di un gruppo.

***Partecipazioni in società controllate* → non sono presenti nel bilancio individuale.**

***Partecipazioni in società collegate e sottoposte a controllo congiunto* → valutate nel bilancio individuale con il metodo del patrimonio netto, tenendo conto di eventuali perdite di valore.**

METODO PATRIMONIO NETTO

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Rilevazione iniziale → costo di acquisto.

La valutazione avviene sulla base del valore pro-quota del patrimonio netto della partecipata determinato a fair value (valore corrente di attività e passività), tenendo conto negli esercizi successivi all'acquisto degli utili e delle perdite della stessa.

Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sul patrimonio netto e sul reddito gli stessi effetti del metodo del consolidamento integrale → rappresenta un consolidamento sintetico.

Si utilizza il bilancio della partecipata alla stessa data di quello della partecipante.

Se il bilancio della partecipata ha una data di chiusura diversa da quella della partecipante, deve essere redatto un bilancio alla stessa data, a meno che ciò non sia fattibile.

In questi casi è accettabile una differenza ≤ 3 mesi, con rettifica dei valori di bilancio per riflettere operazioni significative intercorse nel periodo compreso tra le due diverse date di chiusura.

La durata degli esercizi e la differenza tra date di chiusura dei bilanci della partecipante e della partecipata devono rimanere invariate nei diversi esercizi.

Il bilancio della partecipata deve essere redatto applicando principi contabili uniformi a quelli utilizzati dalla partecipante.

DIFFERENZA INIZIALE TRA COSTO DELLA PARTECIPAZIONE E FRAZIONE DEL C.N. A VALORI CORRENTI DELLA PARTECIPATA

Confronto del prezzo pagato per la partecipazione con la corrispondente frazione del patrimonio netto a valori correnti della partecipata (determinato sulla base dei fair value delle attività e passività) → analisi della differenza.

Si redige una situazione patrimoniale della partecipata a valori correnti alla data di acquisto.

Da tale situazione possono emergere plusvalori o minusvalori di attività e passività per tenere conto dei loro valori correnti (fair value).

N.B. I plusvalori e i minusvalori relativi alle attività e passività della partecipata vanno considerati al netto degli effetti fiscali.

1° caso → prezzo pagato > frazione del patrimonio netto della partecipata a valori correnti → tale differenza positiva rappresenta avviamento.

L'avviamento non viene scorporato dal valore della partecipazione e non è assoggettato né ad ammortamento né ad autonomo impairment test.

N.B. L'impairment test deve essere effettuato con riferimento all'intero valore della partecipazione (che ingloba anche l'eventuale avviamento).

Esempio differenza iniziale positiva

Acquisto partecipazione (100%) per 750.

Capitale netto da situazione patrimoniale della partecipata all'acquisto: 400.

Nello S.P. della partecipata figura un fabbricato per 1.000, valore corrente (fair value) 1.300 (vita utile residua 10 anni).

Plusvalore lordo $\rightarrow 300 (1.300 - 1.000)$

Aliquota effetto fiscale $\rightarrow 40\%$

Effetto fiscale (Fondo imposte differite) $\rightarrow 300 \times 40\% = 120$

Plusvalore netto $\rightarrow 180 (300 - 120) \rightarrow$ da ammortizzare in 10 anni.

Patrimonio netto contabile: 400

+ Plusvalori netti: +180

Patrimonio netto a valori correnti: 580

Differenza tra costo di acquisto e patrimonio netto a valori correnti $\rightarrow 170 (750 - 580) \rightarrow$ avviamento (compreso nel valore della partecipazione).

2° caso → prezzo pagato < frazione del patrimonio netto della partecipata a valori correnti → tale differenza negativa (eccedenza) deve essere considerata come provento nel calcolo della quota del risultato economico della partecipata di pertinenza della partecipante alla fine dell'esercizio in cui è avvenuto l'acquisto della partecipazione.

Esempio differenza iniziale negativa

Acquisto partecipazione (100%) per 800.

Capitale netto da situazione patrimoniale della partecipata all'acquisto: 1.000.

I valori correnti (fair value) delle attività e passività coincidono con i valori contabili.

Patrimonio netto a valori correnti: 1.000

Differenza tra prezzo pagato e C.N. a valori correnti: - 200

La differenza di 200 sarà riconosciuta come provento nel calcolo della quota del risultato economico della partecipata di pertinenza della partecipante alla fine dell'esercizio in cui è avvenuto l'acquisto della partecipazione.

VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA ISCRIZIONE

RISULTATI ECONOMICI DELLA PARTECIPATA

Occorre tenere conto delle variazioni nel patrimonio netto della partecipata dovute a utili o perdite di esercizio per adeguare il valore delle partecipazioni.

***Utili della partecipata* → aumentano pro-quota il valore della partecipazione con contropartita un provento che incide sull'utile o sulla perdita di esercizio.**

***Perdite della partecipata* → riducono pro-quota il valore della partecipazione con contropartita un costo che incide sull'utile o sulla perdita di esercizio.**

N.B. Nella determinazione della quota di utile o perdita della partecipata di pertinenza della partecipante, occorre considerare anche gli ammortamenti di eventuali plusvalori e il provento relativo alla eventuale eccedenza della frazione del patrimonio netto a valori correnti della partecipata rispetto al costo di acquisto della partecipazione.

DIVIDENDI DISTRIBUITI

***Dividendi erogati dalla partecipata alla partecipante* → non sono imputati nel C.E., ma riducono il valore della partecipazione.**

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA RAPPRESENTATE DA OCI

L'eventuale totale OCI della partecipata comporta un corrispondente incremento o decremento del valore della partecipazione che influenza, positivamente o negativamente, a seconda dei casi, gli OCI della società partecipante (per la quota di possesso).

ELIMINAZIONE MARGINI INTERNI NON REALIZZATI

Dai risultati economici della partecipata devono essere eliminati eventuali margini interni non realizzati → logica del consolidamento.

I margini interni non realizzati vanno eliminati al netto degli effetti fiscali.

Tali margini vanno eliminati in base alla quota posseduta dalla partecipante sia per le operazioni “verso il basso” sia per le operazioni “verso l’alto”.

Operazioni “verso il basso” → cessioni di beni dalla partecipante alla partecipata.

Operazioni “verso l’alto” → cessioni di beni dalla partecipata alla partecipante.

N.B. L'eliminazione dei margini interni non realizzati riguarda le cessioni di beni effettuate tra la partecipante e la partecipata, se gli stessi beni non sono stati successivamente venduti a terzi (a fine anno si trovano nella disponibilità della partecipante o della partecipata).

Esempio

Soc. A possiede partecipazione del 30% in soc. B; Utile partecipata: 10.000; durante l'anno A vende a B merci, in rimanenza al 31/12, con un margine di 1.000; aliquota effetto fiscale: 40%.

Margine interno non realizzato:	1.000
(-) effetto fiscale (40% di 1.000) (-)	<u>400</u>
Margine interno netto	600

Il risultato della partecipata da considerare nella valutazione sarà:

30% di 10.000:	3.000
(-) 30% margine netto non realiz.: (-)	<u>180</u>
	2.820

ESEMPIO METODO PATRIMONIO NETTO

01/01/N → ACQUISTO PARTECIPAZIONE DEL 25% IN SOCIETÀ COLLEGATA

Capitale netto contabile partecipata: 880
Nello S.P. della partecipata figura un impianto per 600, valore corrente (fair value) 800 (vita utile residua dell'impianto 5 anni).

Plusvalore lordo → 200 (800 – 600)

Aliquota effetto fiscale → 40%

Effetto fiscale → $200 \times 40\% = 80$

Plusvalore netto → 120 (200 – 80)

Patrimonio netto contabile: 880

+ Plusvalori netti: +120

Patrimonio netto a valori correnti: 1.000

Quota acquistata dalla partecipante: 25%

Frazione corrispondente di capitale netto

a valori correnti della partecipata: $1.000 \times$

$25\% = 250$

N.B. Quota plusvalore netto impianti in capo a partecipante: $120 \times 25\% = 30$ → da ammortizzare in 5 anni

caso 1) → differenza iniziale positiva

costo d'acquisto 270 > quota C.N. 250

La differenza positiva tra costo di acquisto della partecipazione e corrispondente frazione del capitale netto a valori correnti della partecipata rappresenta avviamento.

N.B. L'avviamento non deve essere scorporato dal valore della partecipazione e non è sottoposto ad ammortamento.

_____01/01/n_____
Partecipazioni a Banca c/c 270

31/12/n

La partecipata chiude l'esercizio con un utile di 80.

Quota utile di pertinenza della partecipante: $80 \times 25\% = 20 \rightarrow$ incremento valore partecipazione

Amm.to extracontabile plusvalore impianti: $30/5 = 6 \rightarrow$ riduzione valore partecipazione

Quota risultato economico della partecipata rettificato di pertinenza della partecipante

quota utile:	+ 20
(-) amm.to plusvalore:	- <u>6</u>
Totale utile rettificato	14

(Quota utile da collegata)

31/12/n

Partecipazioni

a Quota utile da collegata 14

**Valore partecipazione al 31/12/n:
270 + 14 = 284**

Stato Patrimoniale

Partecipazioni 284	
---------------------------	--

CONTO ECONOMICO

Quota utile da collegata	14
---------------------------------	-----------

**Anno n+1: la partecipata distribuisce
dividendi per 20; utile d'esercizio
partecipata 100; totale OCI partecipata 40**

pro-quota dividendi: 5 (25% di 20)

pro-quota utile: 25 (25% di 100)

amm.to extracontabile plusvalore

impianti: 6 (30/5)

pro-quota OCI: 10 (25% di 40)

Delibera distribuzione dividendi:

Crediti vs partecipata	
a Partecipazioni	5

Incasso dividendi:

Banca c/c	
a Crediti vs partecipata	5

Quota risultato economico della partecipata rettificato di pertinenza della partecipante

quota utile:	+ 25
(-) amm.to plusvalore:	- <u>6</u>
Totale utile rettificato	19

(Quota utile da collegata)

Partecipazioni	
a Quota utile da collegata	19

Quota OCI della partecipata di pertinenza della partecipante

Quota OCI: 10

31/12/n+1
Partecipazioni a Riserva da FV 10

Valore partecipazione al 31/12/n+1: 284 – 5 + 19 + 10 = 308

Stato Patrimoniale

Partecipazioni	308	Riserva da FV	10
-----------------------	------------	----------------------	-----------

CONTO ECONOMICO

Quota utile da collegata	19
<i>Altre componenti del C.E. complessivo (OCI):</i>	
Incrementi FV	10

caso 2) → differenza iniziale negativa

costo d'acquisto 240 < quota C.N. 250

La partecipazione viene rilevata in contabilità a 240, e la differenza negativa tra costo di acquisto della partecipazione e corrispondente frazione del capitale netto a valori correnti della partecipata (eccedenza), pari a 10, viene riconosciuta come provento nel calcolo della quota del risultato economico della partecipata di pertinenza della partecipante al termine dell'esercizio.

01/01/n
Partecipazioni a Banca c/c 240

31/12/n

La partecipata chiude l'esercizio con una perdita di 60.

Non ci sono componenti OCI.

Quota perdita di pertinenza della partecipante: $60 \times 25\% = 15 \rightarrow$ riduzione valore partecipazione

Amm.to extracontabile plusvalore impianti: $30/5 = 6 \rightarrow$ riduzione valore partecipazione

Eccedenza da considerare come provento: $10 (250 - 240) \rightarrow$ aumento valore partecipazione

Quota risultato economico della partecipata rettificato di pertinenza della partecipante

quota perdita:	- 15
(-) amm.to plusvalore:	- 6
+ provento eccedenza:	<u>+10</u>
Totale perdita rettificata	- 11

(Quota perdita da collegata)

31/12/n

Quota perdita da collegata
a Partecipazioni 11

Valore partecipazione al 31/12/n:
240 - 11 = 229

Stato Patrimoniale

Partecipazioni 229	
--------------------	--

CONTO ECONOMICO

Quota perdita da collegata	- 11
----------------------------	------

IMPAIRMENT TEST

In presenza di particolari situazioni (collegate principalmente a un peggioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata), si procede ad eseguire l'impairment test e a calcolare il valore recuperabile della partecipazione.

Il valore d'uso della partecipazione in collegate può essere calcolato stimando:

- la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari che si attende verranno generati dalla partecipata e dal corrispettivo ottenuto dalla dismissione finale dell'investimento;**
- il valore attuale dei flussi finanziari che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione dell'investimento.**

Se il valore contabile della partecipazione risulta superiore al suo valore recuperabile, occorre eseguire una svalutazione.

Se successivamente il valore recuperabile risulta maggiore del valore contabile, si procederà a rilevare un ripristino di valore (parziale o totale, a seconda dei casi).